



Provvidenze per i disabili

Il CCNL BCC prevede che per ciascun familiare fiscalmente a carico, che risulti portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, venga corrisposto, entro il mese di giugno di ciascun anno, un contributo di euro 1.032,91, a seguito della presentazione di certificazione medica attestante per l'anno in corso il sussistere delle anzidette condizioni; tale importo viene aumentato dal Contratto Integrativo Regionale.

Il disabile o chi assiste un familiare, sussistono le seguenti regole:

1. Il lavoratore disabile non può essere trasferito in altra filiale senza il suo consenso;
2. Il lavoratore che assiste il disabile può richiedere di essere trasferito nella filiale più vicina;
3. Il lavoratore ed un familiare possono usufruire di permessi retribuiti, fruibili ad ore o intere giornate per un massimo di tre giorni al mese;
4. È possibile richiedere dei congedi dal lavoro della durata massima di **due anni**, nell'arco della vita lavorativa, per assistere il disabile, come previsto dall'art. 42 del DLgs 151/01, usufruibili anche in maniera frazionata. Tra un periodo e l'altro è necessaria l'effettiva ripresa del servizio;

Per i permessi occorre presentare apposita domanda all'INPS in modalità telematica, o per il tramite di un Patronato, allegando i documenti a riprova della disabilità. Eventuali variazioni successive devono essere comunicate entro 30 giorni

5. È riconosciuta l'esenzione permanente dal pagamento del bollo auto e trascrizione al PRA;
6. Il disabile può richiedere al comune di residenza il pass per disabili per la circolazione nelle zone ZTL;
7. Ha diritto all'Iva ridotta per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici;
8. È prevista l'agevolazione iva 4% per l'acquisto di un'auto e ha diritto, nella dichiarazione dei redditi, di portare in detrazione al 19 per cento calcolato sul costo totale dell'autovettura;
9. Sono previste specifiche agevolazioni per interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili come ad esempio l'eliminazione delle barriere architettoniche, (ascensori, montacarichi) o lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. *(ulteriori agevolazioni e modalità di fruizione sono specificate nella guida dell'AdE "Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità").*